

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 147 del 12/09/2012 - rif. PREC 146/12/S

Parere di Precontenzioso n. 147 del 12/09/2012 - rif. PREC 146/12/S d.lgs 163/06 Articoli 52 - Codici 52.1

Dilazione di pagamento. Illegittimità. Contrasto con norme imperative. Art. 141 D.Lgs. 163/2006. Artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010- Con la determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008, l'Autorità ha specificato che la clausola di salvaguardia posta all'inizio dell'art. 52 ("fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali") sta ad indicare che la disciplina dell'art. 52 del D.lgs. n. 163/2006 e quella di cui all'art. 1, lettera b) della L. 381/1991 si muovono in ambiti diversi. Le cooperative sociali, infatti, diversamente da quanto richiesto per la figura del laboratorio protetto, svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (non solo disabili) e devono possedere un organico costituito almeno per il 30% da persone disagiate. Nel laboratorio protetto invece, secondo l'attuale normativa, l'organico deve essere costituito a maggioranza da lavoratori disabili. Pertanto, "pur essendo, entrambe le disposizioni (art. 52 del d.lgs. n. 163/2006 e legge n. 381/91 e s.m.i.) finalizzate al perseguimento di fini sociali, dall'analisi della normativa emerge che le due figure - laboratorio protetto e cooperativa sociale - non coincidono".

Parere di Precontenzioso n. 147 del 12/09/2012 - rif. PREC 146/12/S d.lgs 163/06 Articoli 2, 52, 64 - Codici 2.1, 52.1, 64.1

In conformità con l'art. 52 del D.lgs. n. 163/2006 è illegittimo il bando di gara che limiti ingiustificatamente la partecipazione alla gara di appalto alle sole cooperative sociali di tipo B, senza nemmeno prevedere come obbligatorio il requisito dell'impiego di personale disabile in misura superiore alla metà del personale impiegato. Tale requisito per le cooperative sociali di tipo B non è, infatti, scontato poiché per le stesse la Legge n. 381/1991 prevede solo l'impiego di personale disabile che deve costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. Inoltre, l'art. 52 del D.lgs. n. 163/2006 prevede la facoltà di riserva di determinati appalti a favore di laboratori protetti nei quali possono anche identificarsi le cooperative sociali di tipo B, ma limitare tale partecipazione alle sole cooperative sociali risulta una illogica, arbitraria ed ingiustificata restrizione della libera concorrenza.